

194 18:48

  
m.gu

Roma	20/04/2012
Protocollo	P.9409/2012



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare  
il numero di protocollo di riferimento  
nonchè il medesimo oggetto contenuto  
nella presente nota.**

Al Sig. MINISTRO  
della GIUSTIZIA  
R O M A

Al sig. Capo dell'Ufficio Legislativo  
del Ministero della Giustizia  
R O M A

e. p.c. Al sig. SEGRETARIO GENERALE  
della Presidenza della Repubblica  
R O M A

**OGGETTO:**Pratica num. 11/PA/2012 per la Sesta Commissione e Pratica num. 13/VA/2012 per l'Ottava Commissione - Nota in data 26 marzo 2012, prot. CSM 21266/2012, del Ministro della Giustizia con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 14 settembre 2011, n. 148, si trasmette, per il parere, lo schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri recante: "Nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148."


Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 aprile 2012, ha adottato il seguente parere:


«1. A norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, il Consiglio dei Ministri, in data 16 dicembre 2011, ha approvato lo schema di decreto legislativo recante "Revisione delle Circostrizioni Giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace". Con l'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre n. 2011, n. 148, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", è stata conferita al Governo la delega per



n\_dg.LEG.20/04/2012.0003360.E

19.4 18.46

	Roma	20/04/2012
	Protocollo	P 9409/2012

  
m.gu

L'adozione "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza".

I principi ed i criteri direttivi contenuti nella legge delega con riguardo al tema oggetto della presente relazione sono i seguenti:

a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalità ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una più agevole trattazione dei procedimenti;

d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);


e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni;

f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, inclusive le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica".

Agli uffici del giudice di pace sono dedicate le lettere da l) a p):

l) "prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;

19.4 18:46

	Roma	23/04/2012
	Protocollo	P 9409/2012

m.gu

m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse;

n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpate;

o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);".

La legge delega prevede, altresì, che "Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi".

Con lo schema di decreto legislativo sopra menzionato si intende perseguire lo scopo, dichiarato espressamente nella relazione di accompagnamento, di "realizzare il recupero di risorse organiche, economiche e strumentali necessarie a garantire una maggiore efficienza e funzionalità dell'intero

19-4 18:46

Roma	20/04/2012
Protocollo	F.9409/2012





m.gu *sistema giustizia*". individuando una causa di disagio per la generalità degli uffici giudiziari nella *"ridotta disponibilità delle risorse organiche del personale di supporto all'attività giurisdizionale"*. I primi uffici dai quali si è ritenuto opportuno partire, nella prospettiva di una complessiva revisione della dislocazione sul territorio, sono quelli del giudice di pace, in particolare quelli dislocati in sede diversa da quella circondariale; per essi si è ritenuto di dare attuazione al criterio indicato all'art. 1, comma 2, lett. 1) della legge delega; tale norma prevede che venga previamente operata, relativamente gli uffici in parola, una specifica analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro. Tale analisi deve essere operata in coerenza con i criteri che devono guidare la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici di primo grado (lettera b), che sono i seguenti:

1. estensione del territorio;
2. numero degli abitanti;
3. carichi di lavoro;
4. indice delle sopravvenienze;
5. specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;
6. tasso d'impatto della criminalità organizzata.

Nel disegno del Governo, basato su di un'analisi statistica, si individuano due variabili per giustificare il mantenimento di un ufficio del giudice di pace e delle relative risorse umane: una *"domanda di giustizia"* rivolta all'Amministrazione, non inferiore alla capacità di smaltimento media del giudice ed un *"bacino territoriale di utenza"*, pari a 100.000 abitanti. Nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto si illustra il metodo di lavoro seguito: partendo da una ricognizione degli uffici esistenti (846 uffici, di cui 4 sedi distaccate; 165 presso sedi circondariali e 681 presso sedi non circondariali), delle piante organiche di magistrati (4.690 giudici distribuiti su una dotazione organica di 4.700) e personale amministrativo (12 unità di personale dirigenziale e 4.125 unità di personale amministrativo), si è prima individuata la *capacità di smaltimento effettivo* (fase A), a livello nazionale, dei giudici in servizio negli anni 2005-2009, pervenendo al "valore soglia" di 568.3 procedimenti, che rappresenta il numero di procedimenti che ogni singolo giudice previsto in pianta organica può definire in un anno; si è poi quantificato il *carico di lavoro del singolo ufficio* (fase B), ottenuto dividendo i procedimenti sopravvenuti per il numero di giudici in pianta organica. Questo ultimo dato rappresenta la *"domanda di giustizia"*. Quindi sono stati individuati gli uffici (fase C) con un carico di lavoro pro-capite inferiore alla media nazionale di produttività annuale (586.3) e, assumendo quale parametro di riferimento ai fini della valutazione sull'opportunità del mantenimento di un presidio giudiziario, una popolazione residente pari ad almeno 100.000 abitanti, si sono individuati (fase D) 674 uffici con un numero di iscrizioni per

19-4 18-46

	Roma	20/04/2012
	Protocollo	P 9409/2012

 m.gu | ciascun giudice inferiore alla capacità di smaltimento effettivo (568.3). Questi 674 uffici, il cui elenco (tabella A) sarà pubblicato sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, saranno soppressi - e le loro competenze attribuite ad altri uffici (tabella B; art. 1 dello schema) - a meno che entro 60 giorni dalla pubblicazione gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, richiedano il loro mantenimento, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi.

2. Il Consiglio osserva in via preliminare che l'impostazione della politica giudiziaria e dei conseguenti effetti in termini di organizzazione ed efficienza degli uffici giudiziari è tema annoso che, in questi ultimi anni, coinvolge direttamente la responsabilità istituzionale dell'intera magistratura, del suo organo di governo autonomo e del Ministro della Giustizia.

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è, da tempo ed unanimemente, richiesta innanzitutto dalla stessa magistratura per dare maggiore funzionalità agli uffici giudiziari e renderli più corrispondenti alle esigenze di efficienza e prontezza della risposta alla domanda di giustizia.

L'elevato, ed a volte abnorme, flusso della domanda di giustizia che viene immessa nella giurisdizione non può ricevere - come correttamente evidenziato dal Ministro della Giustizia al momento della sua relazione generale sullo stato della giustizia - solo una risposta di tipo organizzativo.


La consapevolezza della grave congiuntura economica può costituire una opportunità per realizzare obiettivi di razionalizzazione e determinazione delle dimensioni ottimali degli uffici, ma non può e non deve costituire l'unico e stringente criterio cui orientare il progetto di modifica delle circoscrizioni.

Questa affermazione non deve essere intesa come dissenso sullo schema di decreto legislativo ma come richiesta di una valutazione complessiva delle generali linee di politica giudiziaria in tema di recupero di risorse da destinare alla giustizia, di riordino della magistratura onoraria, di valorizzazione delle scelte di risoluzione alternativa delle controversie.

Lo schema di decreto legislativo che interviene sugli uffici del giudice di pace, a prima vista, sembra porsi in linea di continuità con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), con il quale, in attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (*Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado*), sono stati ristrutturati gli uffici giudiziari di primo grado, secondo il modello del giudice unico ed è stato soppresso l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale. L'art. 2

19-4 18:46

Roma	20/04/2012
Protocollo	P 9409/2012



m.gu interviene sulla "sede degli uffici del giudice di pace", disciplinata dall'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sostituendo ai "capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30", i "comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato", ferma restando la possibilità di istituire delle sedi distaccate o di accorpate due o più uffici contigui, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati. Dunque anche per i giudici di pace, come per i tribunali ordinari, la competenza diventa circondariale, superando definitivamente la competenza mandamentale. Nella relazione di accompagnamento la ragione di tale nuova impostazione viene individuata innanzi tutto nei risparmi di spesa che si potranno realizzare per la riduzione del numero degli uffici e nella loro maggiore efficienza, ma anche nella più agevole individuazione del presidente del tribunale che eserci la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace compresi nel suo circondario, a seguito della delega del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 374/1991.

Bisogna prendere atto del fatto che l'esigenza di realizzare un risparmio di risorse umane ed economiche determina in modo prevalente la scelta del legislatore

V'è da rilevare, sotto altro profilo, che lo schema di decreto in esame non si coordina adeguatamente con i numerosi disegni di legge in discussione, principalmente al Senato, che intervengono in maniera organica sulla disciplina della magistratura onoraria. Un forte elemento di discontinuità, giustificato dai diversi scopi perseguiti, è rinvenibile ad esempio, nel decreto con il quale si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace (d.P.R. 24 agosto 2011). È importante sottolineare che i dati statistici di partenza sono assolutamente identici (periodo di rilevazione 2005-2009: carico di lavoro medio sostenibile, corrispondente alla capacità di definizione media di procedimenti, fissato in 568,3 procedimenti<sup>1</sup>; domanda di giustizia) ed il metodo di lavoro è in parte sovrapponibile: in particolare sono assolutamente coincidenti la fase A (calcolo della produttività media e individuazione del valore soglia) e la fase B (individuazione carichi di lavoro degli uffici), mentre differiscono profondamente le conseguenze dello studio, poiché mentre nella elaborazione delle piante organiche si individuavano tre fasce di uffici (quelli caratterizzati da un carico di lavoro teorico esiguo, tale da permettere una riduzione di organico; quelli caratterizzati da un carico di lavoro critico, necessitante un incremento di organico; quelli in linea con la capacità di smaltimento nazionale, rispetto ai quali non sembrava opportuna alcuna modifica di organico) e si estraevano

<sup>1</sup> Dalla nota del Ministro della Giustizia si apprende che il valore soglia di 568,3 procedimenti risulta dalla somma di 71,1 procedimenti penal (di cui 23,3 relativi alla voce dibattimento) e 497,2 civili (di cui 149 a cognizione ordinaria e 215,7 opposizioni a sanzioni amministrative).

19-4 19.46

Roma	20/04/2012
Protocollo	P 9409/2012

m.gu

due liste di uffici sui quali intervenire con aumenti o riduzioni del personale di giudici, nello schema oggi in esame, introducendo la variabile della popolazione residente nel territorio ed individuando in 100.000 il numero di abitanti che rende opportuno il mantenimento di un presidio giudiziario, si perviene alla soppressione mediante accorpamento di ben 674 uffici su 846, pari a quasi l'80% del totale, salvo recuperarne alcuni con il meccanismo previsto dall'art. 3<sup>2</sup>. Il carattere di discontinuità si rinviene nel fatto che, mentre con la rideterminazione delle piante organiche si intendeva dare attuazione al decreto legge 14 settembre 2004 n. 241 convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004 n. 271 (*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione*), nella parte in cui modificava il comma 2 dell'articolo 10 *ter* della legge 21 novembre 1991, n. 374<sup>3</sup>, con l'attuale

<sup>2</sup> La coincidenza del procedimento istruttorio adoperato dal Ministero per l'individuazione degli uffici da sopprimere con quello a suo tempo posto a base del D.P.R. 24 agosto 2011 consente di far notare che il Consiglio si è già espresso sulla validità del metodo seguito dal Ministero della Giustizia. Nella delibera dell'11 maggio 2011, con la quale è stato reso il *"Parere in merito alla rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace in attuazione della legge 12 novembre 2004, n. 271, "conversione in legge con modificazioni del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione"*, il Consiglio ha espresso una valutazione positiva, poiché ha ritenuto tale metodo *"coerente con la finalità di adeguare le piante organiche dei giudici di pace alle reali esigenze dei singoli uffici"*.

Sempre nella citata delibera dell'11 maggio 2011 si legge che *"Il calcolo ministeriale così effettuato appare, allo stato della normazione secondaria del Consiglio superiore della magistratura, ed in attesa delle regole che saranno poste all'esito dei lavori della commissione sugli standard di rendimento, l'unico oggi favorevolmente apprezzabile. Infatti, il calcolo ministeriale, stante la normazione secondaria del Consiglio superiore della magistratura, appare effettuato secondo un criterio coerente con quelli allo stato utilizzati dal Gruppo di Lavoro per la individuazione degli standard medi di rendimento - in relazione alla valutazione della laboriosità del singolo magistrato - nella fase di sperimentazione attualmente in corso. Si tratta peraltro di fattispecie sostanzialmente differenti, posto che, ai fini della determinazione della pianta organica, non poteva che tenersi conto della movimentazione generale degli affari relativi ai singoli uffici del Giudice di Pace."*

*Non a caso i dati di partenza sui quali è stata effettuata la successiva elaborazione sono stati tratti dalle rilevazioni della Direzione Generale delle Statistiche (per gli anni 2005-2009), che raccoglie gli stessi in forma anonima e variamente aggregata, proprio ai fini di ricostruire la generale movimentazione degli affari, senza alcuna inferenza quindi in concreto con il maggiore o minore rendimento del singolo magistrato.*

*Vero è che, ai fini del lavoro di revisione delle piante organiche, è stata necessaria da parte del Ministero la ricostruzione di una "capacità unitaria di smaltimento", come si è in precedenza riportato, tenendosi conto delle diverse tipologie di procedimento; ciò è stato tuttavia fatto in funzione di una astratta determinazione della possibilità di "assorbimento" da parte di un singolo ufficio giudiziario del Giudice di Pace, di una determinata domanda di giustizia.*

*Si tratta quindi di un approccio sostanzialmente diverso, ed avente differenti finalità, rispetto a quello inerente il lavoro di individuazione degli standard medi di rendimento, ai fini di valutare la laboriosità del singolo magistrato.*

*Non a caso si tratta di operazione non effettuata mediante l'utilizzazione dei dati statistici ministeriali, ma dai registri informativi esistenti all'interno dei singoli uffici giudiziari, attraverso un'estrazione di dati, complessa e ragionata, oggetto poi di un'accurata elaborazione secondo criteri predeterminati"*

<sup>3</sup> Questo è il nuovo testo della disposizione: *"Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4 bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4 bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni"*; il vecchio testo era invece il seguente: *"Qualora per il posto vacante concorrono domande di trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno priorità. Qualora concorrono domande di trasferimento e domande di ammissione al tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4 il Consiglio superiore della magistratura valuta a quoque accordare priorità"*.

19-4 18-46

Roma	20/04/2012
Protocollo	P 9409/2012

*[Handwritten signature]*  
m.gu

schema di decreto legislativo si intende realizzare un risparmio di spesa pubblica e contestualmente una maggiore efficienza e funzionalità degli uffici.

3. A fronte del decreto in esame il Consiglio è chiamato, come in precedenti occasioni<sup>4</sup>, ad interrogarsi sulla rilevanza di una articolata e diffusa presenza sul territorio del giudice professionale e della magistratura onoraria. Occorre chiedersi se tale esigenza sia tuttora meritevole di tutela, soprattutto in una prospettiva che ha visto un progressivo ampliamento delle competenze del giudice di pace sia con riferimento alla materia civile, che con riguardo alla materia penale, secondo un *trend* che molto difficilmente sarà invertito nei prossimi anni. È innegabile che una giustizia onoraria vicina al cittadino, fondata sulla figura del cd. "giudice di prossimità", che non abbia solo finalità deflative, ma tenda a favorire la domanda di giustizia, richieda non solo un numero elevato di giudici onorari ed una presenza capillare sul territorio, ma anche un modello di giudizio secondo equità<sup>5</sup>. Il tema è stato affrontato in più occasioni dal Consiglio<sup>6</sup>. Va chiarito,

<sup>4</sup> Nella *Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia per l'anno 1996*, dal titolo "Giudice unico di primo grado e revisione della geografia giudiziaria", approvata nella seduta plenaria del 15 luglio 1996, il Consiglio si è interrogato sulla Si è così osservato che la vicinanza del giudice alla comunità dei suoi amministrati consente ai magistrati di "acquisire una maggior e più completa conoscenza delle situazioni ambientali che eventualmente possono incidere sulla decisione delle controversie, contribuisce ad accreditare la giustizia presso i cittadini, favorisce la partecipazione diretta del cittadino al servizio giustizia", oltre ovviamente a facilitare lo svolgimento dei processi civili e penali sul piano della celerità degli interventi. "in quanto consente a parti e testi ed agli interessati tutti di accedere con rapidità e senza eccessivi inconvenienti alla sede giudiziaria"; per tuttavia si è sottolineato che tali effetti devono essere valutati "anche e soprattutto in riferimento ad un assetto più generale che tenga conto che prontezza e rapidità dell'intervento sono, invece, più direttamente condizionati da un sistema efficiente".

Anche per i servizi di tipo amministrativo o ad essi assimilabili (quali il rilascio di certificati penali, dei carichi pendenti, ecc.), lo sviluppo delle tecnologie informatiche consente notevoli semplificazioni, facendo "viaggiare le informazioni" anziché le persone; in questo senso si sono ipotizzati, ad esempio, che le richieste delle certificazioni possa avvenire in punti di accesso informatico, presso gli uffici comunali.

Nella relazione al Parlamento del 1996 si afferma invece la necessità di una diffusa presenza sul territorio della magistratura onoraria: è soprattutto in riferimento a tale giurisdizione - si legge nel testo approvato dal Consiglio nella seduta del 22 maggio 1996 - che "la reale penetrazione del magistrato nella comunità ove ha sede l'ufficio rappresenta un valore difficilmente rinunciabile": nel richiedere una revisione delle circoscrizioni dei Tribunali, si riteneva che "la attuale presenza degli uffici del giudice di pace nei mandamenti delle vecchie preture e la stessa possibilità di realizzare ulteriori decentramenti ovvero concentrazioni attraverso un procedimento amministrativo che assicuri duttilità e rapidità di intervento, consentendo altresì di tener conto con immediatezza delle modificazioni delle realtà locali appaiono idonee a soddisfare l'esigenza invocata da coloro che si oppongono alla revisione delle circoscrizioni".

<sup>5</sup> Si rileva che, come affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale (per tutte, Corte Cost., ord. n. 258 del 1989) la decisione secondo equità impone l'osservanza dei principi regolatori della materia, sicché il relativo giudizio non prescinde dalla qualificazione giuridica del fatto e non preclude al giudice di decidere la lite in base alle sole norme di diritto.

<sup>6</sup> In occasione del parere sul disegno di legge concernente l'istituzione del giudice di pace, nella seduta del 12 ottobre 1989, evidenziando alcune criticità che derivano dall'adozione di un generalizzato ricorso al giudizio di equità: a) la difficoltà concettuale di stabilire cosa sia l'equità; b) la difficile utilizzabilità dell'equità in contesti sociali non omogenei; c) la frequente arretratezza dell'equità rispetto alla legge ed alla cultura giuridica professionale (si pensi alla mitizzazione della prova documentale nella "cultura popolare"); e) l'inappellabilità delle decisioni, con i riflessi che ciò produce sul ricorso per Cassazione. Si è anche sottolineato come uno dei punti qualificanti per la giurisdizione del giudice di pace sia rappresentato dall'assistenza tecnica; si è così ritenuta "impraticabile" l'alternativa estrema della esclusione della difesa tecnica, sia per ragioni di diritto (art. 24 della Costituzione), sia per ragioni di fatto e di opportunità, in una fase in cui anche le questioni di minor valore apparente possono assumere una notevole importanza di principio e comportare problemi giuridici di non poco momento; una volta ammessa la facoltà di farsi assistere da un



19-4 18:48

<i>Com</i>	Roma	20/04/2012
	Protocollo	P 9409/2012

*m.gu*

tuttavia, che se con l'espressione di "giudice di prossimità" ci si vuol riferire ad un modello di magistrato onorario sul tipo di quello inglese<sup>7</sup> o spagnolo, cioè di un cittadino al quale viene conferito un ufficio sostanzialmente gratuito e *part time*, che sia espressione della comunità locale, assommando competenze amministrative e giurisdizionali, con una certa autonomia organizzativa, è innegabile che il modello italiano non risponde a queste caratteristiche<sup>8</sup>. Orbene, il giudice di pace italiano, scelto in una fascia di età matura, nato sulla suggestione di un giudice dell'equità, e capillarmente presente sul territorio (attraverso una distribuzione territoriale sostanzialmente

difensore tecnico, poi, il problema diventa quello di uno squilibrio tra le parti, risolvibile solo con una penetrante ed efficace disciplina del patrocinio dei non abbienti, da una parte, e con il rafforzamento dell'autorevolezza del giudice, il quale, con il suo prestigio, dovrebbe essere in grado a contribuire al riequilibrio delle posizioni delle parti, finendo anche con il supplire alle possibili carenze della parte più debole sul piano processuale.


<sup>7</sup> Così, molto sinteticamente, in Inghilterra e Galles i *lay magistrates*, meglio conosciuti come giudici di pace, trattano oltre il 95% di tutti le cause penali. Non hanno titoli dal punto di vista della qualifica giuridico/legale e non vengono retribuiti. I giudici onorari esercitano a tempo parziale, di solito con una composizione collegiale (*bench*) di tre giudici, di cui uno ha ricevuto la formazione per svolgere le funzioni di presidente, dirige il collegio nelle sue attività e se ne fa portavoce. I giudici sono coadiuvati da un assistente (*clerk*) che li consiglia sul piano giuridico e procedurale. Vi sono oltre 30.000 magistrati che esercitano le funzioni a livello locale, trattando cause penali relativamente meno gravi (furti di minore entità, danneggiamenti, disordini pubblici e infrazioni al codice stradale nonché una serie di questioni concernenti questioni di diritto di famiglia nonché le domande per rilascio di licenze per spaccio di alcolici). I collegi di magistrati devono rispettare le comunità di cui sono al servizio e devono esercitare le loro funzioni almeno 26 mezzette giornate all'anno. Il ministro della Giustizia nomina i giudici su indicazione dei comitati consultivi locali. I giudici hanno l'obbligo di andata in pensione a 70 anni e chiunque abbia un'età compresa fra i 18 e i 65 anni può presentare la propria candidatura (fonti: [http://ec.europa.eu/civiljustice/legal\\_prof/legal\\_prof\\_eng\\_it.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_eng_it.htm)).

In Scozia il giudice di pace (*Justices of the Peace*) non ha una formazione giuridica ed esercita le funzioni individualmente o in un collegio di tre membri assistito da un *legally qualified clerk* o da un *legal assessor* nella *District Court*; i giudici di pace sono nominati dai ministri previo parere del *JP Advisory Committees (JPACs)*, un organismo consultivo locale non previsto da fonte legislativa che svolge le proprie funzioni in una determinata giurisdizione determinata "Commission Area", i candidati sono nominati *full* o *signing justices*. I *full justices* possono effettuare qualsiasi atto avente natura giudiziaria, compresa la partecipazione al *bench* nella *district court* e firmare notifiche (*warrants*). I *signing justices* possono effettuare solo un certo tipo di funzioni relative alla firma dei documenti come ad esempio autenticare la firma di documenti; per essere idonei all'esercizio delle funzioni di *Justices of the Peace* i candidati devono possedere requisiti di carattere, integrità, capacità di comprensione; tali qualità devono essere riconosciute dalle persone con le quali essi vivono e lavorano. Devono avere le qualità necessarie (intelligenza, buon senso e esperienza) per comprendere le persone citate a giudizio e i testimoni, per valutare le loro prove, per comprendere i loro problemi e per adottare le decisioni e le sentenze più opportune (fonti: <http://ec.europa.eu/content/Maximisation.do?plang=it&idTaxonomy=18&idCountry=sc&member=1&action=printMS> e [http://ec.europa.eu/civiljustice/legal\\_prof/legal\\_prof\\_sco\\_it.html#2x](http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_prof/legal_prof_sco_it.html#2x)).

<sup>8</sup> Prendendo ad esempio il modello spagnolo, la cui tradizione giuridica è sicuramente più vicina alla nostra rispetto a quella anglosassone, va premesso che *Juzgado de Paz* è "l'uomo rispettabile, onesto, non retribuito, non professionista, che svolge un compito di giustizia di pace e di prossimità cittadina, e un lavoro di mediazione, con competenze giurisdizionali nell'ambito della civile, penale e di stato civile, all'interno di quanto stabiliscono le leggi processuali...", un giudice presente in ogni comune, "che ascolta e assiste i suoi concittadini, al quale possono ricorrere tutti i componenti la comunità per la soluzione di qualunque problema"<sup>8</sup>. Secondo la legge organica del potere giudiziario del 1.7.1985, n. 6, ed il successivo regolamento, in ogni municipalità in cui non esiste un Tribunale di prima istanza con giurisdizione entro il confine corrispondente, ci sarà un Tribunale di pace<sup>8</sup>. In totale, nel 2005, i Tribunali di pace erano 8296, con competenza civile contenziosa fino a 90 euro (con un modello di giudizio semplificato, *juicio verbal*, che non richiede patrocinio legale; il limite di competenza per valore non vale per la conciliazione) e competenza penale limitata a reati minori, come le forme di coazione, ingiuria e vessazione di carattere lieve o reati contro il patrimonio (con danni limitati). Il giudice di pace è nominato dall'Aula di Governo del Tribunale Superiore di Giustizia, ma la nomina cade sulle persone scelte dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, tra i quali non figura la laurea in giurisprudenza. La somma percepita dai giudici di pace spagnoli è proporzionale al numero degli abitanti del Comune ed è fissa, ma non è tale da garantire un reddito adeguato (dai 106 € ai 2856 euro lordi mensili nel 2005).

19.4 18.46

Roma	20/04/2012
Protocollo	P 9409/2012


m.gu  sovrapponibile a quelle delle sopresse preture mandamentali) è progressivamente cambiato divenendo un giudice più giovane (dai 30 ai 70 anni), non ancorato alla valutazione di mera equità e con competenze che, pur rimanendo confinate ai procedimenti di minor rilievo, progressivamente sono state ampliate nella materia civile (e con significative limitazioni al giudizio di equità<sup>9</sup>) ed estese alla materia penale, alla convalida delle espulsioni emesse dall'Autorità amministrativa nei confronti degli immigrati extracomunitari e alle decisioni sui relativi ricorsi (legge 12 novembre 2004, n. 271), alla convalida delle sanzioni amministrative emesse per il contrasto all'uso di sostanze stupefacenti. La riduzione del numero degli uffici prevista dallo schema di decreto legislativo proposto dal Governo indubbiamente non risponde all'idea di giustizia di prossimità ma, d'altro canto, v'è da rilevare che anche il modello attuale non risponde integralmente a tale finalità, svolgendo piuttosto una funzione di supporto alla magistratura professionale a fronte dell'elevato contenzioso. Va, poi, tenuto a mente che il sistema italiano ha inteso valorizzare la media-conciliazione obbligatoria (decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) per la definizione alternativa dei procedimenti, anche nelle materie di competenza del giudice di pace<sup>10</sup>, rinunciando sostanzialmente a forme di giustizia vicine al cittadino, sia dal punto di vista logistico, sia, soprattutto, dal punto di vista della celerità e semplificazione del procedimento.

4. In attuazione delle lettere n), o) e p) dell'art. 1 della legge delega lo schema di decreto, all'art. 3, prevede che a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia della tabella A della legge n. 374/1991 (sede e circondario degli uffici del giudice di pace), dell'elenco provvisorio degli uffici da sopprimere (tabella A) e degli uffici accorpanti (tabella B), entro sessanta giorni gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del

<sup>9</sup> Con la nota sentenza del 6.7.2004, n. 206, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedeva che il giudice di pace dovesse osservare i principi informativi della materia, ha precisato che "la sola funzione che alla giurisdizione di equità può riconoscersi, in un sistema caratterizzato dal principio di legalità a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è dunque lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, è quella di individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non potrebbero essere posti in discussione dal giudice, pena lo sconfinamento nell'arbitrio, attraverso una contrapposizione con le proprie categorie soggettive di equità e ragionevolezza. Il giudizio di equità, in altre parole, non è e non può essere un giudizio extra-giuridico. Esso deve trovare i suoi limiti in quel medesimo ordinamento nel quale trovano il loro significato la nozione di diritto soggettivo e la relativa garanzia di tutela giurisdizionale".


<sup>10</sup> A norma dell'art. 2, comma 16 decies, del D. L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, il termine di entrata in vigore della obbligatorietà del procedimento di mediazione, previsto dall'articolo 24, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, è stato prorogato di dodici mesi, limitatamente alle controversie in materia di condanno e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; pertanto, rispetto a tali materie, la media-conciliazione obbligatoria è in vigore dal 20 marzo 2012.

19.4 13.48

	Roma	20/04/2012
	Protocollo	P9409/2012

m.gu servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi; nei successivi dodici mesi il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri previsti, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tre tabelle. Rispetto agli uffici così "recuperati", resterà a carico dell'amministrazione giudiziaria solo la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo; inoltre, laddove gli enti locali non rispettino gli impegni presi in ordine al personale amministrativo ed alle spese, l'ufficio sarà soppresso con il procedimento previsto, in via generale, dall'art. 2 comma 2 della legge n. 374/1991 per l'istituzione di sezioni distaccate e gli accorpamenti (decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati). In via preliminare deve osservarsi come sarebbe auspicabile che anche nell'applicazione della facoltà prevista dalla lettera p) dell'art. 1 della legge delega, il Ministro faccia riferimento ai criteri generali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge delega. Inoltre il meccanismo per così dire "sanzionatorio" di soppressione degli uffici, in caso di inadempienza degli enti locali agli impegni assunti, rappresenta una novità dell'atto delegato, ma il richiamo alla disciplina generale prevista dall'art. 2, comma 2, della legge 374/1991 consente di escludere che vi sia stato un eccesso di delega. Pur tuttavia, la previsione di un tale criterio di permanenza degli uffici suscita non poche perplessità, poiché è legato esclusivamente a valutazioni di carattere economico, del tutto sganciate dai due valori guida, individuati nello studio preliminare del Ministero, della *capacità di smaltimento effettivo* e della *"domanda di giustizia"*; ciò comporta che il mantenimento del singolo ufficio finisce con il non rispondere affatto all'esigenza di incrementare *"l'efficienza degli uffici"*, posta a fondamento della riorganizzazione e distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari dalla stessa legge delega, ma solo a quello, ulteriore, di *"realizzare risparmi di spesa"* per lo Stato. In proposito può notarsi una contraddizione in un metodo di lavoro che da una parte individua una serie di uffici da sopprimere, perché non rispondenti ad una adeguata resa del servizio e non meritevoli di un impiego di risorse umane ed economiche, secondo criteri predeterminati, ma dall'altra rinuncia a tale soppressione a fronte di una scelta della comunità interessata, accompagnata dalla semplice disponibilità a sopportarne i costi, senza alcuna valutazione di funzionalità ed efficienza del servizio giustizia e senza che, infine, sul punto, a tal fine, sia prevista alcuna interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura. Non risulta, inoltre, valutato l'eventuale riflesso della sopportazione dei costi da parte degli enti locali sullo statuto di indipendenza dei giudici di pace. Un meccanismo del genere, inoltre, rischia di creare evidenti disparità tra aree territoriali sulla base esclusivamente della capacità economica degli enti locali, con conseguente probabile penalizzazione di quelle aree

19-4 18.46

	Roma	20/04/2012
	Protocollo	P 9409/2012

m.gu geografiche nelle quali, anche secondo i criteri generali indicati alla lettera b) dell'art. 1 della legge delega (estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, tasso d'impatto della criminalità organizzata), maggiormente si giustificerebbe la permanenza sul territorio di un ufficio giudiziario, anche sotto l'aspetto simbolico della presenza dello Stato e di incentivo al rispetto della legalità. Non può inoltre trascurarsi l'ulteriore elemento di possibile disparità determinato da detto meccanismo, ove associato ad una pianta organica nazionale predefinita. Non è difficile prevedere che, nelle zone che presentano un maggior tasso d'impatto della criminalità organizzata, non vi saranno le condizioni per il recupero degli uffici del giudice di pace, poiché in quei territori notoriamente gli enti locali hanno una minore capacità economica, dovuta anche alla stessa presenza della criminalità organizzata. Più in generale deve esprimersi una certa perplessità su di un meccanismo che rimette completamente alle comunità interessate la scelta sulla permanenza del presidio giudiziario, saltando completamente il livello regionale, che potrebbe almeno garantire una valutazione imparziale, da parte dell'unico ente (la Regione) in grado di sopportare i costi e di operare delle scelte selettive su un ambito territoriale più vasto, anche sulla base di valutazioni programmatiche e di indirizzo politico che competono appunto alla Regione. Pare doversi in aggiunta segnalare che il meccanismo previsto dalla legge delega, attuato nello schema di decreto, può presentare profili di incompatibilità con l'art. 116<sup>11</sup> della Costituzione, secondo cui *"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"*. Sembra, infatti che l'opzione del legislatore costituente sia nel senso di consentire alle Regioni interessate, sulla base di una legge statale, di disporre di maggiore autonomia in materia di *"organizzazione della giustizia di pace"*: la formula dell'*intesa*, poi, consente una puntualizzazione sia degli spazi consentiti alla Regione, sia dei limiti derivanti dalla legislazione nazionale, in un procedimento che comunque coinvolge anche gli enti locali interessati. Nell'interpretazione della previsione costituzionale si è da una parte escluso che essa intenda riferirsi solo all'organizzazione, al finanziamento degli uffici ed in genere all'edilizia giudiziaria, poiché tali compiti spettano agli enti locali fin dai tempi del giudice conciliatore; dall'altra si è osservato che essa concerne comunque solo la gestione e l'organizzazione dei servizi.

<sup>11</sup> Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

10-4 18.46

Roma	20/04/2012
Protocollo	P 5409/2012

  
m.gu

senza riguardare l'amministrazione della giurisdizione e dunque senza realizzare alcuna forma di decentramento federale di parte dell'ordinamento giudiziario: non sono stati, infatti, modificati gli artt. 24, 108 e 113 Cost. (ordinamento giudiziario, tutela dei diritti e degli interessi legittimi), più volte richiamati dalla Corte delle leggi, per escludere l'ammissibilità di eccezioni alla competenza esclusiva del legislatore.

In ogni caso sembra che nell'ambito della "organizzazione della giustizia di pace" rientri anche la determinazione delle sedi presso cui mantenere uffici del giudice di pace. In tale prospettiva ci si potrebbe interrogare sulla possibilità di procedere alla immediata soppressione degli uffici del giudice di pace non rientranti nei parametri generali stabiliti dallo studio preliminare del Ministero della Giustizia, salvo rimettere, in seguito, alle istituzioni regionali, con lo strumento previsto dall'art. 116 della Costituzione, le iniziative e le intese con lo Stato miranti ad una diversa distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.

5. Secondo i calcoli del Ministero, il personale recuperabile attraverso l'accorpamento dei 674 uffici del giudice di pace è pari a 1.944 giudici di pace e 2.104 unità di personale amministrativo (184 dell'Area III; 1.350 dell'Area II; 570 dell'Area I). I giudici, ai sensi dell'art. 4, saranno riassegnati agli uffici rimasti, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dunque previa rideterminazione della pianta organica. Il personale amministrativo, invece, sarà riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

Si condivide sostanzialmente l'impianto del decreto nella parte in cui, al fine di realizzare un risparmio di risorse umane e materiali, introduce elementi di razionalizzazione del servizio.

Venendo all'esame puntuale delle conseguenze della concentrazione dei giudici, appare evidente che la soppressione e l'accorpamento di tanti uffici comporterà un lavoro di totale rideterminazione delle piante organiche; il trasferimento dei giudici di pace agli uffici accorpanti non implica, peraltro, particolari problemi sul piano ordinamentale sebbene debba considerarsi che la creazione, per concentrazione, di uffici di giudice di pace di notevoli dimensioni implicherà una particolare attenzione per i connessi aspetti organizzativi. In mancanza di indicazioni nella legge delega, lo schema di decreto legislativo rinvia alla disciplina vigente, per cui deve presumersi che la determinazione ministeriale si potrà basare sullo studio statistico già operato per determinare gli uffici da sopprimere, salvo aggiornarne i dati. In questa sede occorre comunque sottolineare l'urgenza di questa ulteriore fase, per consentire al Consiglio di procedere alla copertura dei vuoti sulla pianta organica nazionale ed allo svolgimento delle procedure di trasferimento dei giudici di

19-4 18:49

<i>Com</i>	Roma	20/04/2012
	Protocollo	P 9409/2012

*m.gu* pace, rispetto alle quali va tenuta in considerazione la disposizione dell'art. 10 *ter.* comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374), secondo la quale *"In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sed' del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4 bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni"*. Anche a voler ritenere che tale disposizione abbia esaurito i suoi effetti con la recente rideterminazione delle piante organiche, operata con il d.P.R. 24 agosto 2011, si sottolinea la inopportunità di procedere a nuove ammissioni in tirocinio ed a trasferimenti, nell'imminenza di una modifica incisiva degli organici dei singoli uffici. Né può dimenticarsi che la stessa disposizione ora richiamata prescrive, in via generale, che *"Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4 bis"*. Quanto al personale amministrativo, ferma la evidente necessità di circoscrivere o ridurre al minimo i disagi dei lavoratori interessati, la redistribuzione è sicuramente più complessa e appare un po' rigida la previsione di una riassegnazione ristretta all'ambito circondariale: il tema rientra nelle competenze del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 110 Costituzione, ma nel pieno rispetto delle sue prerogative, sembra che l'occasione di una così ampia redistribuzione di personale potrebbe consentire una più ragionata riassegnazione (magari anche con forme di incentivazione per il personale disposto a spostarsi sul territorio) in favore degli uffici, anche di secondo grado, che soffrono le maggiori scoperture di organico. Non si ignora che la scelta del decreto legislativo è vincolata dalla precisa indicazione contenuta nella legge delega (art.1, comma 2, lettera m della legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale espressamente prescrive che *"il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi sopresse"*); successivamente, però, sarà forse opportuno un ripensamento generale sugli organici del personale amministrativo degli uffici giudiziari, anche in vista di eventuali nuove assunzioni.

Il presente parere viene trasmesso al Ministro della Giustizia.

SEGRETARIO GENERALE  
(Carlo Visconti)

*Carlo Visconti*